

REGOLAMENTO S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti

Maggio 2018

Approvato dall'Assemblea del 1 luglio 1998.
Modificato dall'Assemblea del 5 luglio 2001.
Modificato dall'Assemblea del 22 luglio 2004.
Modificato dall'Assemblea del 29 giugno 2006.
Modificato dall'Assemblea del 9 giugno 2010.
Modificato dall'Assemblea del 20 giugno 2012.
Modificato dall'Assemblea del 25 marzo 2013.
Modificato dall'Assemblea del 15 maggio 2018.

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONE, SEDI E SCOPI

Istituzione, denominazione	Art. 1	Pag. 1
Sede	Art. 2	Pag. 1
Scopi, attività e modalità	Art. 3	Pag. 2

TITOLO II ADERENTI E PARTECIPANTI

Adesione	Art. 4	Pag. 4
Diritti	Art. 5	Pag. 5
Obblighi - Durata	Art. 6	Pag. 5
Contributi per le attività svolte	Art. 7	Pag. 6
Cessazione	Art. 8	Pag. 7
Sanzioni	Art. 9	Pag. 7

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Organi	Art. 10	Pag. 8
Assemblea	Art. 11	Pag. 9
Adunanza dell'Assemblea	Art. 12	Pag. 10
Convocazione dell'Assemblea	Art. 13	Pag. 11
Costituzione, deliberazioni dell'Assemblea	Art. 14	Pag. 12
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	Art. 15	Pag. 13
Attribuzioni dell'Assemblea	Art. 16	Pag. 13
Consiglio Direttivo	Art. 17	Pag. 14
Riunioni del Consiglio Direttivo	Art. 18	Pag. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo	Art. 19	Pag. 16
Presidente	Art. 20	Pag. 17
Vice Presidente	Art. 21	Pag. 19
Probiviri	Art. 22	Pag. 19
Comitato dei Coordinatori	Art. 23	Pag. 20
Riunioni del Comitato dei Coordinatori	Art. 24	Pag. 20
Attribuzioni del Comitato dei Coordinatori	Art. 25	Pag. 21
Disposizioni generali sulle cariche Responsabile	Art. 26	Pag. 21
	Art. 27	Pag. 22

TITOLO IV BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Budget e Rendiconto Consuntivo	Art. 28	Pag. 23
--------------------------------	---------	---------

TITOLO V MODIFICHE DEL REGOLAMENTO CLAUSOLA INTEGRATIVA

Modifiche del Regolamento	Art. 29	Pag. 23
---------------------------	---------	---------

TITOLO VI NORME FINALI

Adeguamento	Art. 30	Pag. 24
Clausola Integrativa	Art. 31	Pag. 24

TITOLO I

DEFINIZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE

All'interno e nell'ambito di Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica), in collegamento con il Sistema Europeo ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies) coordinato dal CEFIC (Conseil Européen de l'Industrie Chimique), è promosso il Servizio Emergenze Trasporti, di seguito denominato S.E.T..

Federchimica assicura la gestione istituzionale e la promozione del S.E.T..

Il S.E.T. si avvale di SC Sviluppo chimica S.p.A., società di servizi interamente controllata da Federchimica – di seguito denominata SC – per la realizzazione degli scopi e la gestione delle attività.

La gestione amministrativa del S.E.T. si svolge all'interno della società SC, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di società per azioni.

ART. 2

SEDE

Il S.E.T. ha sede presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI, ATTIVITA' E MODALITA'

Il S.E.T., in quanto espressione dell'impegno dell'Industria Chimica, intende perseguire obiettivi di miglioramento continuo nel campo della Sicurezza, della Salute e della tutela dell'Ambiente.

Il S.E.T. si propone, sulla base del principio della volontarietà e del mutuo soccorso tra gli Aderenti, di fornire assistenza alle Autorità Pubbliche – preposte alla gestione delle emergenze derivanti da incidenti nel trasporto di prodotti chimici - e alle Istituzioni Internazionali e ai Soggetti Qualificati.

Le attività del S.E.T. sono disciplinate dal “Manuale operativo del Servizio Emergenze Trasporti” a cui tutti i Soggetti del S.E.T. sono obbligati a conformarsi, ognuno per la parte di propria competenza. Il Manuale costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Le attività del S.E.T. si articolano nei seguenti Quattro Livelli:

- Livello 1: “Informazione sui prodotti chimici in situazioni di emergenza” fornita dagli Aderenti al S.E.T., di seguito definiti all'art.4, e da SC;
- Livello 2: “Mobilitazione di un Tecnico Qualificato sul luogo dell'incidente oppure assistenza telefonica” fornita, da alcuni degli Aderenti;
- Livello 3: “Mobilitazione di una Squadra di Emergenza sul luogo dell'incidente” fornita da alcuni degli Aderenti e dai Soggetti Specializzati;

- Livello 4: “informazioni sanitarie sui prodotti chimici” fornita dagli Aderenti al S.E.T., di seguito definiti all’art.4, e da SC.

I quattro livelli sopra citati possono essere attivati solo qualora possa essere identificato il prodotto chimico, tramite l’identificazione dell’imballo che lo contiene, del veicolo che lo trasporta o della documentazione a bordo dello stesso.

Il S.E.T. può, inoltre, dare anche ad altri Soggetti Interessati informazioni sui prodotti chimici e sulle caratteristiche di essi e sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze nel trasporto e nella distribuzione, attraverso l’istituzione della Linea Verde (disciplinata dal Regolamento relativo) riservata agli Aderenti.

Per realizzare gli scopi e le attività, il S.E.T. prevede, attraverso SC, la gestione di:

- Centro di Risposta Nazionale (di seguito CRN) assicurato da “un Soggetto Specializzato” che fornisce le informazioni relative a tutti i Livelli, anche collegato con gli attuali Centri di Risposta Nazionali della rete ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies);
- “Punti di Contatto Aziendali”, con numeri telefonici attivi 24/24h, 365 giorni all’anno che devono fornire il Livello 1, e possono fornire il Livello 2, 3 e 4;
- “Squadre di Emergenza mobilitate sul luogo dell’incidente” assicurate da alcuni degli Aderenti e da “Altri Soggetti Specializzati”, definiti nel Manuale Operativo.

TITOLO II ADERENTI E PARTECIPANTI

ART. 4 ADESIONE

Possono aderire al S.E.T. le Imprese e gli altri Soggetti, successivamente definiti, interessati a perseguire gli scopi e le attività del S.E.T.:

1. le Imprese chimiche sempreché assicurino almeno il livello 1, di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
2. le Imprese diverse da quelle di cui al punto 1, le Associazioni di Imprese; gli altri Organismi purché interessati agli scopi e alle attività del S.E.T..

Le imprese chimiche, di cui al precedente punto 1 devono essere associate a Federchimica.

Possono aderire al S.E.T. anche imprese chimiche estere, sempreché assicurino almeno il livello 1, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, purché aderenti al CEFIC.

Resta inteso che ove ricorrano i requisiti per poter aderire a Federchimica, le imprese dovranno essere associate anche alla Federazione.

L'ammissione delle Imprese e degli altri Soggetti avviene a seguito di domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante delle Imprese o dal Presidente degli altri Soggetti contenente la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento.

Le Imprese e gli altri Soggetti devono indicare la persona incaricata di partecipare agli scopi e alle attività del S.E.T..

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo a cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 5 DIRITTI

Agli aderenti al S.E.T. è riservata la Linea Verde, così come disciplinata dal rispettivo Regolamento, annesso al presente.

Le Pubbliche Autorità, le Istituzioni Internazionali e i Soggetti Qualificati possono usufruire gratuitamente dei Livelli 1,2, 3 e 4.

(linee di politica commerciale che possono essere stabilite di volta in volta da SC o deliberate dal CD)

ART. 6 OBBLIGHI - DURATA

Gli Aderenti al S.E.T. hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento e le deliberazioni degli Organi di cui al successivo Titolo III.

Le Imprese chimiche, aderenti al S.E.T., hanno l'obbligo di fornire il Livello 1 24/24h per 365 giorni all'anno o direttamente attraverso il Punto di Contatto Aziendale o indirettamente tramite il CRN.

L'adesione al S.E.T. ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio.

Gli Aderenti possono disdire la propria adesione con preavviso biennale con lettera raccomandata A.R.. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'Art. 30.

Le Imprese chimiche se disdicono o recedono da Federchimica automaticamente sono dimissionarie o recedono anche dal S.E.T. nei termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 7 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SVOLTE

Gli Aderenti devono versare i contributi per le attività svolte deliberati dall'Assemblea del S.E.T..

Se l'adesione viene approvata nel primo semestre dell'anno, i contributi saranno versati dagli Aderenti per l'intero anno in corso.

Se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno, gli Aderenti verseranno i contributi per l'anno successivo.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura nell'anno solare di riferimento a SC che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea S.E.T. può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentesi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque

ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

ART. 8 CESSAZIONE

La qualità di Aderente si perde:

- a) per perdita del requisito di Impresa chimica associata a Federchimica, nei termini stabiliti dallo Statuto della stessa;
- b) per disdetta da parte dell'Aderente;
- c) per recesso esercitato in base all'Art. 30;
- d) per espulsione secondo quanto previsto dall'Art.9.

ART. 9 SANZIONI

Gli Aderenti al S.E.T., che si rendono inadempienti agli impegni per essi derivanti dall'adesione al S.E.T. e agli obblighi previsti dal presente Regolamento, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea S.E.T., fermo restando quanto previsto, ai commi 4 e 5 del successivo art. 11;
- c) decadenza dei Rappresentanti degli Aderenti che ricoprono cariche direttive negli organi di cui all'art. 10;
- d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- e) sospensione degli Aderenti dall'utilizzo del S.E.T. e decadenza da eventuali cariche dei suoi

Rappresentanti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'Aderente a corrispondere, anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;

- f) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- g) espulsione nel caso di reiterata morosità.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) vengono comunicate dal Presidente alla prima Assemblea immediatamente successiva all'assunzione del/dei provvedimento/i stesso/i per la presa d'atto.

La sanzione di cui alla lettera g) viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Per tale sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri di Federchimica nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 10 ORGANI

Sono organi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;

- e) i Probiviri;
- f) il Comitato dei Coordinatori.

ART. 11 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Aderenti. Gli Aderenti possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Aderente avente diritto di voto; ogni Aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente, sono considerate, a questi fini, come una sola Impresa.

Ciascun Aderente dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, secondo la seguente tabella:

Imprese Chimiche (n° di addetti):

Classe	Voti
< 100	3
101 - 300	8
301 - 500	15
501 - 3.000	30
>3.000	60

Associazioni di Imprese (n° di imprese iscritte):

Classe	Voti
<50	2
51 - 200	5
201 - 500	10
501 - 1.500	20
>1.500	40

Imprese diverse di quelle al punto 1 dell'art. 4 (quantità di tonnellate movimentate):

Classe	Voti
<50 mila	1
50 – 250 mila	3
250 – 500 mila	5
500 mila – 2 mln	10
>2 mln	20

Non sono ammessi a votare in Assemblea gli Aderenti che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali Aderenti possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 12 ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria una volta l'anno entro sette mesi dalla fine di ciascuno esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica;
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;
 - su richiesta motivata di tanti Aderenti che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale degli Aderenti;
 - per le modifiche del presente Regolamento.

La richiesta da parte degli Aderenti deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

Quando la richiesta risulti rispondere ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Componente più anziano per carica presente del Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del Componente del Consiglio Direttivo attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico, diretto a ciascun Aderente, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione degli Aderenti, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli Aderenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle eventuali schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti gli Aderenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento si applica l'Art. 30.

ART. 15 PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Componente più anziano per carica presente del Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Responsabile del S.E.T. di cui al successivo art. 28; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le linee programmatiche dell'attività;
- b) esaminare l'attività svolta;
- c) approvare il consuntivo;
- d) approvare i contributi per le attività svolte;
- e) deliberare le proposte di modifica al Regolamento, da sottoporre al Consiglio di Presidenza di Federchimica;
- f) approvare le procedure di attuazione del presente Regolamento;

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dai Componenti, eletti dal Consiglio di Presidenza di Federchimica, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici. I componenti vengono eletti tra i Rappresentanti degli Aderenti;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica.

Il Consiglio Direttivo esprime, nella sua composizione elettiva, la rappresentatività degli Aderenti al S.E.T..

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo: il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Direttori Centrali e il Responsabile dell'Area Logistica di Federchimica.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

Nel caso vengano a mancare durante il triennio di carica uno o più componenti, essi possono essere sostituiti dal Consiglio di Presidenza di Federchimica mediante cooptazione.

I Componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del S.E.T. può, inoltre, nominare, per avvalersi di competenze specifiche, "Invitati Permanenti".

ART. 18

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico, spedito almeno sette giorni prima della adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Componente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle eventuali

schede bianche, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto dal componente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono formalizzate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Funge da Segretario il Responsabile del S.E.T.; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare quanto deliberato dall'Assemblea;
- b) deliberare sulle indicazioni espresse dal Comitato dei Coordinatori;
- c) promuovere ed effettuare quanto sia necessario e utile per ottimizzare i servizi offerti alle Pubbliche Autorità e agli Aderenti;
- d) esaminare e deferire ai Probiviri – qualora ne ravvisi la necessità – le questioni e le controversie circa

l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento;

- e) approvare il budget;
- f) predisporre il consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) costituire e sciogliere Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro per determinati obiettivi e attività;
- h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- i) proporre all'Assemblea le modifiche del Regolamento;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'Art. 13;
- k) deliberare le sanzioni di cui all'Art. 9, lettera g);
- l) deliberare in merito alle richieste di Adesione delle Imprese chimiche, delle Associazioni di Imprese, degli altri Organismi e delle altre Imprese interessati agli scopi e alle attività del S.E.T.;
- m) deliberare in merito alle richieste di partecipazione dei Soggetti Specializzati selezionati da SC.

ART. 20 PRESIDENTE

La carica di Presidente è riservata alle Imprese chimiche, di cui all'art. 4.1.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Presidenza di Federchimica.

Il Presidente dura in carica tre anni e il suo mandato scade con l'approvazione del consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di tre trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Regolamento.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, o a determinati componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dal più anziano per carica presente tra i Componenti il Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età.

La firma del Vice Presidente, o del Componente il Consiglio Direttivo, attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio di Presidenza di Federchimica provvede a nominare entro quattro mesi un nuovo Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Ai fini del necessario coordinamento con l'azione federativa, il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di Federchimica.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo della gestione economico-finanziaria dei contributi.

ART. 21 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Presidenza di Federchimica.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Regolamento in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio di Presidenza di Federchimica provvede a nominare un nuovo Vice Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 22 PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo S.E.T. si avvale dei Probiviri di Federchimica e ne applica le modalità operative.

I Probiviri possono essere aditi in sede di ricorso avverso pronunce del Consiglio Direttivo, di cui all'Art. 9.

I Probiviri hanno il compito di esprimere, anche su istanza di una sola delle parti, il proprio parere su qualsiasi

controversia che possa sorgere tra gli Aderenti e il Servizio o tra gli Aderenti stessi.

ART. 23 COMITATO DEI COORDINATORI

Il Comitato dei Coordinatori è composto dai Rappresentanti degli Aderenti, di cui all'art. 4, e dei Soggetti Specializzati, di cui all'art. 1.

Del Comitato fanno parte, di diritto, i Componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 24 RIUNIONI DEL COMITATO DEI COORDINATORI

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta, tramite comunicazione scritta al Presidente stesso, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico, spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo il Comitato Coordinatori è presieduto, dal Componente più anziano per carica presente del Consiglio Direttivo, in caso di parità dal più anziano di età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Responsabile del S.E.T.; in caso di assenza o impedimento, una persona designata da chi presiede.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI COORDINATORI

Il Comitato dei Coordinatori ha il compito di:

- a) esprimere indicazioni relative a tematiche di interesse degli Aderenti al S.E.T. e proporre le iniziative da attivare;
- b) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro per determinati obiettivi e attività.

ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche elettive sono riservate ai Rappresentanti degli Aderenti al S.E.T..

Le cariche previste dal presente Regolamento sono esercitate a titolo gratuito.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio di Presidenza di Federchimica che ha eletto gli Organi di cui all'art.10 lettere b), c), d).

ART. 27 RESPONSABILE

Il Responsabile del S.E.T. è il Direttore Centrale Tecnico Scientifico di Federchimica.

Il Responsabile:

- coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni;
- controlla le disponibilità economiche e autorizza le spese per la gestione ordinaria;
- partecipa, con facoltà di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi;
- partecipa alle riunioni dei Comitati e dei Gruppi di lavoro;
- informa le Direzioni Centrali e le Direzioni delle Associazioni di settore della Federazione sulle iniziative e sulle attività del S.E.T..

TITOLO IV BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 28 BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare il Budget del S.E.T. è predisposto dal Responsabile del S.E.T. e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo predispone il Consuntivo del S.E.T., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO V MODIFICHE DEL REGOLAMENTO CLAUSOLA INTEGRATIVA

Art. 29 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del Regolamento sono deliberate dall'Assemblea con almeno un terzo degli aventi diritto.

Le modifiche, una volta approvate, per essere valide devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza di Federchimica.

Agli Aderenti al S.E.T. che, in sede di votazione, abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 30 ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul presente Regolamento, le stesse si considerano immediatamente operative. Gli Organi del S.E.T. dovranno, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 31 CLAUSOLA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.